

DSA e legislazione

IC Marzabotto – Settembre 2007
Prof. Maria Grazia Pancaldi



DOMANDE

- Cosa valuto? Abilità o contenuti?
- Come valuto?
- Quando valuto?
- Quali strumenti adopero?
- Come costruisco le verifiche?
- Come e quando stabilisco i criteri di assegnazione dei punteggi?
- Perché ho fatto queste scelte?
- Cosa posso modificare?
- Cosa sono disposto a modificare?



1° problema : la velocità e il tempo:

L'esistenza di tempi individuali diversi di apprendimento e di reazione sono noti

Chiediamoci: di chi è il problema?

Nella società contemporanea

+ rapido = + efficiente

Non sempre ciò è vero:

la calma e la lentezza possono

favorire la creatività



2° problema: **la giustizia**

Essere giusti, nella scuola, significa dare a tutti ciò di cui hanno bisogno

*Non posso valutarlo diversamente,
non sarebbe GIUSTO nei confronti degli altri*

*SU DAI, DATTI UNA MOSSA,
GUARDA I TUOI COMPAGNI
COME CORRONO VELOCI*

ALZATI DA QUELLA SEDIA
(a rotelle)



**per essere veramente giusti
dobbiamo trattare
ognuno
diversamente**



Suggerimenti

- Valutare in modo costruttivo, separando sempre l'errore dal contenuto.
- Far capire che gli errori sono sempre migliorabili.
- Dare indicazioni precise su come attuare i miglioramenti.
- Fare attenzione all'aspetto formale della correzione: mettere pochi segni rossi, fare attenzione all'impegno



La valutazione sulla scheda deve riflettere il percorso dei ragazzi e registrare i loro progressi.



- Ricordarsi che la valutazione dovrebbe aiutare gli alunni a diventare **consapevoli in positivo** delle proprie capacità e dei propri miglioramenti.
- Favorire ove possibile la valutazione orale o integrare quella scritta con quella orale.
- Abituare gli alunni all'autovalutazione con il confronto del vostro giudizio.



- - Predisporre verifiche “scalari”: la parte iniziale deve essere più semplice e anche leggermente ingrandita (dal punto di vista grafico), poi più difficile.
- - Il testo deve essere chiaro graficamente, possibilmente su un unico argomento.
- - Possibilmente indicare l’obiettivo oggetto di valutazione



- - Dividere le richieste per argomento con un titolo ed evidenziare la parola-chiave.
- - Preferire le verifiche **strutturate**
- - Preferire i **test di riconoscimento**, a quelli di produzione
- - Formulare le **consegne** sempre anche **a voce** (per es. “sbarrare le risposte giuste”, “non scrivete a matita”)
- - **Esplicitare l'indicatore** (dato osservativo che dà informazioni su di un dato fenomeno): comprensione? Produzione?



**TUTTO IL PERCORSO
PRECEDENTE
PERDE VALORE SE LA
VALUTAZIONE
E' PUNITIVA, AL RIBASSO,
NON RINFORZANTE.**



Valutare i ragazzi dislessici in rapporto alle loro capacità e alle loro difficoltà, senza timore di discostarsi da come valutiamo la classe secondo il principio dell'individualizzazione dell'offerta formativa.

(come vedremo, la normativa ci conforta in questo senso)



Si è ancora più tutelati se vi è un riferimento progettuale nel P.O.F. di Istituto

con un

**PROGETTO per l'INTEGRAZIONE
DELLE DIVERSITÀ**

con riferimento all'Autonomia



Secondo i ragazzi:

Noi abbiamo...

- Problemi a scrivere e leggere;
- Studiare tutte le materie;
- Memorizzare le poesie e i nomi dei personaggi, i nomi geografici e le date storiche...;
- A imparare l'analisi logica e grammaticale;
- Sopportare i compagni che ci "prendono in giro" perché non sappiamo fare cose che per loro sono facili;
- Problemi a fare le verifiche ed essere interrogati;
- Sopportare le prof. che ci sgridano perché "dobbiamo dare di più".



La tutela in Italia

Molti di questi ragazzi non sono riconosciuti come dislessici e non ottengono alcuna facilitazione o adattamento della didattica che permetta loro di avere pari opportunità di apprendimento.

Il mancato riconoscimento ha importanti conseguenze psicologiche, determina spesso l'abbandono della scuola e talvolta un futuro professionale di basso livello nonostante le potenzialità di creatività e di intelligenza che questi ragazzi manifestano.

Anche se riconosciuti, i ragazzi dislessici attualmente non godono di nessuna tutela specifica, a differenza di quanto accade in numerosi paesi europei.



La dislessia in Italia non esiste...

La dislessia non viene citata in alcuna legge o norma dello stato italiano

Costituzione: art. 3

E' compito della repubblica rimuovere gli ostacoli ... che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese...



Legge 5-2-92 n. 104

(legge quadro sull'handicap)

La Repubblica.... promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società... ... persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni...

Hanno diritto coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale...che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento...



Legge n. 104 (2)

Sono garantite... attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati...

...sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche.

...le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili necessari.

E' previsto l'iter:



Le alternative alla certificazione

- L'utilizzo delle certificazione secondo la legge sull'handicap (104/92) non è la soluzione migliore in molti casi, e inoltre attualmente in molte regioni prevale la tendenza del servizi a non certificare i ragazzi affetti da dislessia o disturbi specifici di apprendimento
- Benché vi siano diverse possibilità per garantire ai dislessici un trattamento adeguato (es. legge sull'autonomia), non c'è normativa specifica...



- Tutto si basa sulla contrattazione individuale tra famiglia e insegnanti e sulla buona volontà, sensibilità e comprensione del problema...
- Il vuoto normativo rende la situazione molto difficile; le famiglie spesso si vedono negare anche i provvedimenti più semplici (es. l'uso della calcolatrice, il computer per scrivere i compiti etc.)



Normativa di interesse per i dislessici

- **Legge 517/77 (legge sulla programmazione educativa)**
...interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni...
- Possibilità di organizzare attività per gruppi di alunni per agevolare il diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità.
- **Legge 59/97 (legge Bassanini sull'autonomia scolastica) art. 21**
- *...autonomia didattica finalizzata al diritto di apprendere.*
- L'apprendimento viene considerato un diritto che si sostanzia in una offerta didattica frutto di *"...scelte libere e programmate di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento"* che assicurino il pieno successo formativo.



D.P.R. 275/99

- *Le istituzioni scolastiche,... riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.*
- *Le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:*
- *... l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo*
- *...le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno*
 - ⇒ percorsi individualizzati;
 - ⑩ ⇒ iniziative di recupero e sostegno.




Strumenti compensativi

- - tabella dei mesi, tabella dell'alfabeto e dei vari caratteri,
 - tavola pitagorica,
 - tabella delle misure, tabelle delle formule,
 - calcolatrice,
 - registratore,
 - cartine geografiche e storiche, tabelle della memoria, mappe concettuali di ogni tipo
 - computers con programmi di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale, commisurati al singolo caso
 - cassette registrate (dagli insegnanti, dagli alunni, e/o allegate ai testi), mediante anche la predisposizione in ogni scuola di una fonoteca scolastica contenente il testo parlato dei libri in adozione, ed altri testi culturalmente significativi, (possibilità di collaborazione col Centro del "Libro parlato" di Feltre)
- dizionari di lingua straniera computerizzati, tabelle, traduttori
- richiesta alle case editrici di produrre testi anche ridotti e contenenti audio- cassette o cd-rom



Strumenti dispensativi

- lettura a voce alta, scrittura veloce sotto dettatura, scrittura di appunti durante le lezioni, lettura di consegne, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline;
- dispensa dallo studio delle lingue straniere in forma scritta, a causa delle difficoltà rappresentate dalla differenza tra scrittura e pronuncia;
- tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio, mediante una adeguata organizzazione degli spazi ed un flessibile raccordo tra gli insegnanti;
- organizzazione di interrogazioni programmate
- assegnazione di compiti a casa in misura ridotta
- possibilità d'uso di testi ridotti non per contenuto, ma per quantità di pagine (come già avviene in vari paesi europei tra i quali la Gran Bretagna dove esiste lo stesso testo ampio oppure ridotto per i dislessici).



Quando?


L'utilizzo di tali misure, che non richiede necessariamente la segnalazione ex L.104/92, ma soltanto la diagnosi dello specialista, è fondamentale e conforme alla personalizzazione della didattica, al fine di non inficiare il successo formativo di chi presenti DSA.

Nei casi più gravi, a discrezione dello specialista della struttura sanitaria pubblica, che lo ritenga indispensabile e lo indichi esplicitamente nella propria diagnosi, sarà utile la segnalazione ex L.104/92.

Nella precisazione ministeriale del 5.1.2005 dove questi punti sono ribaditi, si aggiunge che "tali strumenti debbono essere applicati in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale"

La nota 1.3.2005 per gli esami di stato dispone che le commissioni esaminatrici tengano in considerazione le difficoltà di alunni dislessici cercando di ridurle e concedendo loro più tempo per lo svolgimento delle prove.





SCUOLA

FAMIGLIA

SERVIZI
SANITARI

La riforma Moratti legge 53/2003

- Al centro della riforma Moratti c'è il concetto di "personalizzazione"
- E' implicito da tale impostazione che i dislessici dovrebbero avere un trattamento consono alle loro esigenze
- I decreti applicativi della legge non menzionano la dislessia



Le note del MIUR

*Prot. n 4099/A/4 del
05.10.2004:*

Invita le scuole ad applicare gli strumenti compensativi e dispensativi

Prot. N. del 05.01.2005:

Precisa che tali strumenti devono essere applicati in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale, a favore di tutti gli alunni che siano in possesso di una diagnosi specialistica di DSA o dislessia



Le note del MIUR

del 01.03.2005:

riguarda gli esami di Stato, e invita i commissari ad adottare, in particolare per la terza prova, ogni opportuna iniziativa idonea a ridurre le possibili difficoltà degli studenti, a riservare alle prove tempi più lunghi di quelli ordinari e a tenere conto nella valutazione dei problemi specifici causati dalla dislessia.



Ogni anno nelle scuole italiane entrano almeno 400.000 nuovi bambini, fra di loro ce ne sono da 12 a 20mila che dovranno affrontare da subito un cammino difficile e doloroso perché sono dislessici.

Speriamo che Pierino incontri sempre più spesso sul suo cammino scolastico insegnanti sensibili e preparati a capirlo, che sappiano indirizzare la famiglia, che sappiano accogliere le informazioni fornite dai servizi sanitari e che sappiano costruire un ambiente didattico favorevole.



Indicazioni e criteri per lo svolgimento degli esami nelle scuole statali e paritarie per l'anno scolastico 2006/2007

- **CM 28 del 15/3/07 n. 2613**

- Pag 5

4. Alunni con disturbo specifico di apprendimento

Per quanto riguarda gli alunni con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento o con diagnosi di dislessia, che, comunque, dovranno sostenere **tutte le prove scritte**, si raccomanda l'impiego di misure dispensative e strumenti compensativi anche in sede di esame, come indicato nella nota ministeriale prot. 4099 del 5 ottobre 2004, richiamata dalla nota prot. 26/A del 4 gennaio 2005.



ESAME DI MATURITA' - Esame di Stato a.s. 2006/2007

- Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami
([Ordinanza Ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007](#))

Pag 3:

VISTA la C.M. prot. n.1787 dell'1-3-2005, relativa agli alunni affetti da dislessia;

Pag 21

Art 12 - comma 7

La Commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati affetti da dislessia, sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle altre due prove scritte, prevedendo anche la possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari. Al candidato sarà consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno.

- **CIRCOLARI RECENTI**
- In data 10 maggio 2007 sono uscite altre due circolari ministeriali, la 4600 e la 4674, la prima di precisazioni sulla modalità di esecuzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole paritarie e statali, la seconda di indicazioni operative sui Disturbi Specifici di apprendimento.
- La CM con prot 4600 10 maggio 2007



C.M. prot 4600 – 10 maggio 2007

- In ordine allo svolgimento delle prove di **esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione** ...omissis....” Per quanto riguarda gli studenti con disturbi di apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia), nel richiamare le disposizioni contenute nella circolare n. 28/2007, si conferma che non vi può essere nei loro confronti dispensa dalle prove scritte ma che, più opportunamente, viene consentito loro un tempo più disteso per lo svolgimento delle prove, prevedendo altresì che la **valutazione** delle stesse avvenga tenendo conto prevalentemente del contenuto più che della forma.
In definitiva si suggerisce alle sottocommissioni di esame di adottare nella svolgimento delle prove scritte e orali le misure compensative e dispensative impiegate in corso d'anno nel limite della compatibilità consentite alla particolare circostanza delle finalità dell'esame.



C.M. 4674 10 maggio 2007

- **Oggetto:** Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative
- *Con la C.M. 4674 Il M. P. I. , oltre a sottolineare l'importanza delle misure compensative già raccomandate nella nota 5/10/2004 n. 4099/A/4 e nell' O.M. per l'esame di Stato n 26 del 15 marzo 2007, vuole richiamare particolarmente l'attenzione sulle prove orali come misure compensative dovute nei confronti delle corrispondenti prove scritte effettuate nelle lingue non native sia moderne che antiche*



- *Misure dispensative per gli studenti dislessici*

Con nota ministeriale prot. 4674 del 10 maggio scorso, il Ministero della pubblica istruzione ha fornito chiarimenti alle scuole per particolari interventi nei confronti degli studenti che hanno disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disgrafia).

Dopo aver premesso che, per avvalersi di strumenti compensativi e di misure dispensative, gli studenti devono produrre un'apposita certificazione medica, il ministero si è soffermato in modo particolare sullo svolgimento delle prove scritte di lingua straniera per le quali già in passato erano state raccomandate opportune misure dispensative a favore dei dislessici.


Il ministero in proposito ha quindi nuovamente raccomandato, ad esempio, maggiori tempi di svolgimento delle prove, riservando minor peso valutativo agli aspetti formali e, soprattutto, compensando la prova scritta con adeguata valorizzazione della prova orale.

La novità della nota ministeriale consiste nel fatto che sono comprese tra le lingue straniere meritevoli di questa attenzione non solo quelle moderne ma anche quelle antiche (greco, latino), considerate tutte come elemento di difficoltà oggettiva per i dislessici rispetto alla lingua materna.



Un obiettivo ambizioso:

- Passare dalla compensazione di una disabilità...



- ...alla abilitazione di una competenza debole.



Disegno di legge sui DSA

2. Le DSA non sono in alcun modo assimilate all' *handicap*.
7. Le DSA impediscono l' utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone che ne sono affette.



- 1. La presente legge ha lo scopo di:
- a) garantire i necessari supporti agli alunni con DSA;
- b) prevenire l'insuccesso scolastico e blocchi nell'apprendimento;
- c) ridurre i disagi formativi e motivazionali;
- d) ottenere una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;
- e) adottare forme di verifica e valutazione incoraggianti;
- f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti della problematica;
- g) assicurare adeguate possibilità di diagnosi e di riabilitazione per i soggetti con DSA;
- h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco scolastico;
- i) garantire nella vita lavorativa e sociale pari opportunità ai soggetti con DSA.



- 1. È compito delle scuole di ogni ordine e grado attivare interventi idonei per individuare i casi sospetti di DSA.
- 2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, è necessario attivare un percorso diagnostico specifico mediante segnalazione da parte della scuola alla famiglia.



- 5. Il Servizio sanitario nazionale assicura competenze diagnostiche specifiche almeno a livello provinciale, anche attraverso la costituzione di una specifica unità diagnostica multidisciplinare.
 6. La diagnosi di DSA da parte del Servizio sanitario nazionale, su istanza della famiglia, è notificata alla scuola mediante una procedura di segnalazione che non dà diritto alle provvidenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, se non in caso di particolare gravità.
 7. Il Ministero dell'istruzione promuove, mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA.



- 1. Agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado è assicurata una adeguata formazione riguardo alla problematica delle DSA.
- 1. Gli alunni con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso dei cicli di istruzione.
- 2. Agli alunni con DSA è garantita l'applicazione di misure educative e di supporto che sono adottate in tutto il sistema di istruzione e di formazione al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio e il successo formativo.



- a) favorire l'uso di una didattica individualizzata con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, evitando metodi non idonei;
- b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere;
- c) prevenire il fallimento scolastico ed esistenziale;
- d) prevedere accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo, comprendenti anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi;
- e) essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi;
- f) applicare percorsi di apprendimento individualizzati e personalizzati che tengano conto di caratteristiche peculiari come il bilinguismo.


- 4. Agli alunni con DSA sono garantite, altresì, adeguate forme di verifica e di valutazione, predisposte al fine di evitare che gli stessi siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, in particolare per quanto concerne gli esami di Stato, di passaggio di ciclo di istruzione e di ammissione all'università.

FINE



Strumenti per la formazione

- La dislessia raccontata agli insegnanti
- Il mago delle formiche giganti
- Storie di dislessia
- Le poesie che non so leggere
- Video “Come può essere così difficile?”



Suggerimenti per un ruolo di qualità

- Aggiornamento e informazione:
www.dislessia.it o www.aiditalia.org
<http://aid-bo.iav.it>
- Comunicazione con i colleghi e con le strutture che offrono formazione: è utile avere un indirizzo e-mail!
info@dislessia.it bologna@dislessia.it
biblioteca.aid@iav.it
- Chiedere i libri di testo digitali
- Comunque sviluppare competenze informatiche minime

